



Comune di Gonnosnò

Provincia di Oristano

Via Oristano, 30 - 09090 Gonnosnò

E-mail: protocollo@comune.gonnosno.or.it - Web.: www.comune.gonnosno.or.it

PEC: protocollo@pec.comune.gonnosno.or.it

Partita iva 00069670958

☎ 0783/931678 - 📠 0783/931679

Ufficio del Sindaco

ORDINANZA DEL SINDACO N. 3 DEL 12/08/2024

OGGETTO: FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI SANT'ELENA IMPERATRICE 2024 - DEROGA EMISSIONI SONORE

IL SINDACO

Considerato che nelle giornate 17/18/19 Agosto 2024 si svolgeranno in Gonnosnò i festeggiamenti in onore della Patrona Sant'Elena Imperatrice, con manifestazioni di pubblico spettacolo con musica dal vivo e pertanto gli organizzatori hanno richiesto una deroga alle emissioni sonore per l'effettuazione degli intrattenimenti musicali;

Ravvisata la necessità, in occasione delle manifestazioni patrocinate, tra l'altro, dall'Amministrazione Comunale, di consentire la deroga ai limiti del vigente Piano di Zonizzazione Acustica;

Considerato che per lo svolgimento delle manifestazioni è stato rilasciato specifico titolo abilitativo, ai sensi dell'art. 68 del T.U.L.P.S., autorizzazione n. **4/2024**;

Atteso che l'art. 6 della legge n. 447/1995 al comma 1 lettera h) sancisce la competenza del Comune per il rilascio dell'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso;

Visto il D.P.C.M. 01 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e dell'ambiente esterno";

Viste la D.G.R.C. n. 50/4 del 16.10.2015 "Linee guida regionali per la redazione dei piani comunali di zonizzazione acustica" e la D.G.R. n. 18/19 del 05.04.2016 "Aggiornamento della parte IV delle direttive Regionali in materia di inquinamento acustico ambientale approvate con D.G.R. 62/9 del 14.11.2008, sostituzione del documento tecnico allegato alla D.G.R. 50/4 del 16.10.2015;

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447;

Visto il D.P.C.M. 14 novembre 1997 "Determinazione dei valori minimi delle sorgenti sonore";

Visto il D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999 "Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi";

Visto il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 41 "Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Visto il D.Lgs. 17/02/2017, n. 42 "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161";

Visto l'art. 659 del Codice Penale;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e segnatamente l'art. 54;

Ritenuto di poter autorizzare, in deroga alle disposizioni di cui in premessa, lo svolgimento dell'attività di pubblico spettacolo con il superamento dei limiti di emissione sonora vigenti, in quanto trattasi di manifestazioni temporanee svolte in luogo pubblico e aperto al pubblico, nelle quali l'esposizione della popolazione ai livelli di rumore superiore ai limiti vigenti è limitata alle giornate 17/18/19 Agosto 2024 dalle ore 22:00 e fino alle ore 03:00;

DISPONE

Per i motivi in premessa descritti che si intendono qui trascritti:

1. Di autorizzare gli organizzatori della manifestazione che si terrà nelle giornate nelle giornate 17/18/19 Agosto 2024 nella Piazza Anfiteatro, in deroga ai limiti di emissione sonora, al superamento dei valori stabiliti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, per l'effettuazione di intrattenimenti musicali dalle ore 22:00 alle ore 03:00;
2. La deroga alle emissioni sonore, rispetto al limite fissato dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque essere contenuta, nel limite del possibile, al fine di non arrecare particolare disturbo alla quiete pubblica ed al riposo delle persone;
3. La presente autorizzazione viene rilasciata in deroga alle disposizioni vigenti e avrà validità per l'area ed il tempo sopra indicati e potrà essere revocata in qualsiasi momento per abuso da parte degli organizzatori o per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:

- ❑ *Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;*
- ❑ *Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.*

La Polizia Municipale e le Forze di Polizia vigileranno sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra ai cui contravventori saranno applicate le sanzioni previste.

Gonnosnò, li 12/08/2024

IL SINDACO

firmato digitalmente

Ignazio Peis

